

TI_GERICHTE 52.2023.20 vom 30. November 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-11-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2023.20

FR: TI_GERICHTE 52.2023.20 du 30 novembre 2022

IT: TI_GERICHTE 52.2023.20 del 30 novembre 2022

Regeste

Licenza edilizia per una tettoia (legnaia)

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti, personalmente e direttamente toccati dal giudizio impugnato, di cui sono destinatari (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmM; RL 165.100). Il ricorso è inoltre tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmM).

E. 1.2

Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmM). A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3 e rinvii), il sopralluogo (volto ad accertare la natura e la configurazione del terreno e la necessità di installare la legnaia in quel punto e constatare la presenza nel comprensorio di altre legnaie), così come le altre prove genericamente offerte dai ricorrenti (informazioni delle parti e di terzi, perizie, testimoni ed ogni altra ammessa), non appaiono idonei a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio. In particolare, la situazione dei luoghi e dell'oggetto del contendere emergono con sufficiente chiarezza dai piani e dalle fotografie agli atti, senza che occorra accertare in loco l'esatta morfologia del terreno dell'intero fondo. Contrariamente a quanto credono i ricorrenti, la circostanza che la parte di fondo fuori zona edificabile sarebbe l'unica a poter garantire stabilità alla legnaia, poiché quella restante - eccezion fatta per l'area su cui è stata costruita l'abitazione principale - sarebbe costituita da ripido pendio , non è atta a fondare l'ubicazione vincolata (infra consid. 4). La semplice presenza di altre legnaie nel comprensorio non basta invece per ammettere un eventuale diritto a una parità di trattamento nell'illegalità (infra consid. 6). Parimenti da respingere è la richiesta dei ricorrenti di essere sentiti personalmente, nella misura in cui hanno già potuto esercitare il loro diritto di essere sentito nei propri allegati. Va infatti ricordato che né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono alle parti il diritto di esprimersi oralmente, essendo sufficiente che le stesse possano fare valere le loro ragioni per iscritto (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b; tra tante: STA 52.2021.82 del 17 novembre 2021 consid. 1.2).

E. 2

Per le medesime ragioni di cui si è detto poc'anzi, resiste tutto sommato alle critiche dei ricorrenti il rifiuto del Governo, ancorché solo implicito, di prescindere dall'esperimento di un sopralluogo. La garanzia del diritto di essere sentito sancita dall'art. 29 cpv. 2 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) non impedisce infatti all'autorità - che fruisce di un vasto margine di apprezzamento in tale ambito - di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle, se è convinta che non possono condurla a modificare il suo giudizio (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3 e rinvii).

E. 3.1

Di principio, il permesso di costruire o trasformare edifici o impianti può essere rilasciato soltanto se essi sono conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (principio di conformità di zona, cfr. art. 22 cpv. 2 lett. a LPT).

E. 3.2

e rinvii; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 58 ad art. 22 LPT). Tantomeno è un manufatto necessario alla coltivazione agricola o all'agricoltura, conforme alla zona agricola (cfr. art. 16 a LPT e 34 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000; OPT; RS 700.1). La tettoia funge infatti da semplice deposito per la legna al servizio dell'abitazione dei ricorrenti. Non è quindi conforme alla destinazione di zona. Nessuno del resto lo pretende.

E. 3.3

In concreto, sia che si consideri la situazione pianificatoria ancora vigente al momento in cui è stata eretta (PR 1986), sia che si consideri il nuovo piano regolatore approvato il 22 febbraio 2021 (supra consid. A), è pacifico che la tettoia non può essere autorizzata mediante un permesso ordinario retto dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, così come concluso dalle precedenti istanze. La legnaia non è infatti riconducibile a un edificio forestale, conforme alla destinazione della foresta, necessario al suo sfruttamento nel luogo previsto (cfr. art. 13a dell'ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 [OFo; RS 921.01]; DTF 123 II 499 consid. 2; STF 1C_359/2009 del 2 febbraio 2010 in RtiD II-2010 n. 62, consid. 2.2; STA 52.2020.263 del 2 giugno 2022 consid.

E. 4.1

In deroga al principio della conformità di zona, fuori della zona edificabile possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti soltanto se sono adempiute le condizioni cumulative poste dall'art. 24 LPT, vale a dire se la destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). La nozione di ubicazione vincolata secondo l'art. 24 lett. a LPT ha carattere oggettivo e per la realizzazione di tale presupposto la giurisprudenza pone esigenze severe. Occorre infatti che sia necessario costruire l'edificio o l'impianto fuori dalla zona a cui normalmente apparterebbe per motivi tecnici o inerenti al suo esercizio o per la natura del terreno. Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione. Motivi puramente finanziari, personali o di comodità non bastano (cfr. DTF 136 II 214 consid. 2.1, 129 II 63 consid. 3.1, 124 II 252 consid. 4a). Al riguardo è comunque sufficiente un'ubicazione vincolata relativa, nel senso che non occorre che quella prevista sia l'unica ubicazione possibile, ma devono essere dati motivi particolarmente importanti e oggettivi che consentano di ritenere ch'essa appaia come molto più favorevole rispetto ad altre ubicazioni all'interno della zona edificabile (cfr. DTF 141 II 245 consid. 7.6.1, 136 II 214 consid. 2.1 e rimandi). La decisione sull'ubicazione vincolata relativa implica un'estesa ponderazione degli interessi, che coincide in parte con quella dell'art. 24 lett. b LPT (cfr. DTF 141 II 245 consid. 7.6.1).

E. 4.2

In concreto, contrariamente a quanto eccepito dai ricorrenti, è manifesto che la tettoia non adempie il requisito dell'ubicazione vincolata (art. 24 lett. a LPT). Nessun motivo di ordine tecnico, inerente all'esercizio e alla natura del terreno, impone di realizzare la tettoia al servizio dell'edificio abitativo fuori della zona edificabile. La ripidità del terreno in area edificabile invocata dagli insorgenti non rientra all'evidenza tra i motivi oggettivi legati alla natura del suolo, che obbliga imperativamente una collocazione della tettoia fuori dal comparto fabbricabile (diversamente ad es. da un impianto per l'estrazione di materie prime, possibile unicamente nel luogo di giacenza, cfr. Rudolf Muggli, in:

Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Commentaire pratique LAT: construire hors zone à bâtir, Zurigo 2017, n. 10 ad art. 24 LPT). Le ragioni fatte valere, o anche solo la vicinanza del manufatto all'edificio residenziale, sono al contrario semplici motivi personali e di comodità, insufficienti per derogare al principio centrale della pianificazione della separazione tra zone edificabili e non. Nulla impedisce del resto agli insorgenti di realizzare un deposito per la legna all'interno della area edificabile (ad es. all'interno dello stesso edificio presente sul loro fondo; cfr. pure foto di cui al doc. D prodotto dalla vicina). Già solo per questo motivo, è escluso che la tettoia possa essere autorizzata in via eccezionale in base all'art. 24 LPT. Nell'ambito della ponderazione degli interessi preponderanti contrari (art. 24 lett. b LPT), come rilevato dall'autorità dipartimentale, non potrebbe comunque essere ignorato che il manufatto si pone tuttora anche in conflitto con il bosco sottostante, da cui si situa a una distanza ben inferiore a quella minima inderogabile (6 m), applicabile alle tettoie aventi una superficie massima di 25 m² (cfr. art. 6 cpv. 2 LCFO e 13b con l'allegato 1 lett. g del RLCFO; cfr. planimetria in scala 1:500 e foto agli atti; cfr. pure immagini aeree reperibili sul geoportale dell'Ufficio federale della topografia swisstopo).

E. 5

Nulla possono invece dedurre i ricorrenti dalla precedente analoga costruzione adibita a deposito legna, che sarebbe stata collocata sul fondo nel 1996 (ca. 26 anni fa), senza autorizzazione. Manufatto sul cui sedime sarebbe stata eretta la nuova tettoia (cfr. relazione tecnica) o che i proprietari si sarebbero limitati a riparare, sostituendo la tettoia sovrastante la catasta di legna (cfr. osservazioni del 30 novembre 2021 pag. 13). Anzitutto è manifesto che un tale manufatto - che appariva più che altro come un cumulo di legna coperto da un telone (cfr. foto annesse alla domanda di costruzione) - non potrebbe mai giustificare la concessione di un'autorizzazione eccezionale in base all'art. 24 c LPT (che a determinate condizioni permette tra l'altro di trasformare parzialmente o ricostruire edifici utilizzabili in base alla loro destinazione, ma non più conformi alla destinazione della zona). Tale norma - peraltro non espressamente invocata dai ricorrenti - è infatti applicabile unicamente a edifici protetti nella loro situazione di fatto, costruiti o trasformati legalmente prima che il fondo in questione diventasse parte della zona non edificabile ai sensi del diritto federale (cfr. art. 41 OPT; DTF 129 II 396 consid. 4.2.1). Ciò che qui non è chiaramente il caso. Irrilevante ai fini della presente procedura è invece il richiamo alla perenzione trentennale (cfr. DTF 147 II 309). A maggior ragione se si considera che quel manufatto non era presente sul fondo da più di trent'anni ed è stato sostituito.

E. 6

Poco conta invece che nel comprensorio vi sarebbero numerose legnaie. Tale circostanza non conferisce in particolare ai ricorrenti alcun diritto a una parità di trattamento nell'illegalità. Un tale diritto può essere ammesso in via eccezionale soltanto quando non in

un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo una prassi costante, un'autorità deroga alla legge e dà a vedere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla stessa. Date queste condizioni, un cittadino ha allora diritto di esigere di beneficiare anch'egli dell'illegalità, sempre che ciò non leda altri interessi legittimi (cfr. DTF 139 II 49 consid. 7.1). In concreto i ricorrenti non sostanziano tuttavia in alcun modo l'esistenza di una prassi costante contraria alla legge, nei suddetti termini; in ogni caso, trattandosi di una costruzione fuori della zona edificabile, va rilevato che di principio gli interessi pubblici a una corretta applicazione di una disposizione centrale del diritto federale quale è l'art. 24 LPT prevarrebbero su un'eventuale parità di trattamento nell'illegalità (cfr. DTF 116 Ib 228 consid. 4; STF 1C_300/2021 dell'8 febbraio 2023 consid. 4.2, 1C_106/2017 del 31 maggio 2017 consid. 5.2, 1C_89/2009 dell'11 giugno 2009 consid. 4.2 in RtiD II-2009 n. 39).

E. 7

Da respingere è infine la domanda dei ricorrenti con cui chiedono che nei loro confronti non sia emanato alcun progetto di decisione circa eventuali provvedimenti coercitivi e di presunta contravvenzione. Tale aspetto esula infatti dalla presente procedura. Spetterà comunque all'autorità di prime cure chinarsi sulle misure di ripristino.

E. 8.1

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

E. 8.2

Con l'emanazione della presente decisione la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa, invero dato per legge (cfr. art. 71 LPAm), diviene priva d'oggetto.

E. 8.3

La tassa di giustizia è posta a carico degli insorgenti, soccombenti (art. 47 cpv. 1 LPAm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 e 2 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata, resta a carico dei ricorrenti. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: _____ . Per il Tribunale cantonale amministrativo II vicepresidente _____ La vicecancelliera _____

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.